

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 12 giugno 2015, prot. n. 9262/A19050

Comune di MONDOVI' (CN) - Soc. Mondovicino Retail srl - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi del 23.04.2015.

Premesso che:

il giorno 5 del mese di giugno dell'anno 2015 dalle ore 10.20 alle 10.35 circa, si è riunita presso la sala riunioni del 1° piano della sede regionale di Via Pisano 6 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del d.lgs 114/98 convocata preventivamente con nota n. 8236/A19050 del 26/05/2015.

In data 6.05.2015 (pervenuta in Regione Piemonte il 6.05.2015) la Soc. Mondovicino Retail srl ha presentato all'Amministrazione Comunale di Mondovì la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione interna del centro commerciale G-CC1 – Comparto 6 del Parco Commerciale e del Tempo Libero Mondovicino di mq. 3727 (autorizzato originariamente con DCS n. 13826/17.1 del 6/10/2005 e ridefinito con DCS n. 7170/DB1607 del 19/06/2014), tramite l'accorpamento di due M-SE2 rispettivamente di mq. 792 e 450 in una M-SE3 di mq. 1242, ai sensi dell'art. 15 c. 10 lett. c) della DCR n. 191/2012.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 5.06.2015, dopo una breve discussione, ha all'unanimità dei presenti aventi diritto, espresso parere favorevole all'istanza presentata dalla Società Mondovicino Retail srl, con le seguenti prescrizioni:

- di fare salve tutte le prescrizioni contenute nei precedenti atti amministrativi, ovvero nella DCS n. 13826/17.1 del 6/10/2005, n. 7170/DB1607 del 19/06/2014 e nella determinazione dirigenziale n. 249 del 5/06/2006 di esclusione del progetto del centro commerciale dalla fase di verifica della procedura di VIA e nella determinazione dirigenziale n. 351 del 30/08/2006, di autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire.

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 191-13016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, del rappresentante della Regione Piemonte;

acquisito il parere di conformità del rappresentante del Comune di Mondovì trasmesso per posta elettronica certificata il 3/06/2015 - Pratica S.U. n. 101/2015;

acquisito il parere di conformità del rappresentante della Provincia di Cuneo trasmesso per posta elettronica certificata il 3/06/2015 prot. n. 9.07.000008;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011 e n. 15 del 18/12/2012 di modifica alla L.R. 28/99;

visti gli artt. 6,14,15,17,23,24,25,26,27 e Ulteriori disposizioni della deliberazione del Consiglio Regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

visti gli artt. 5, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 100-13283 del 3.8.2004 "Integrazioni e modifiche relative ai procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita di cui all'allegato A della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 – d.lgs 114/98 art. 9 - LR 28/99 art. 3 - disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita";

vista la Delibera Conferenza dei Servizi n. 13826/17.1 del 6/10/2005 per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di un centro commerciale sequenziale di mq. 4.000, in via Tanaro – zona casello autostradale A6 – To/SV comune di Mondovì;

vista la Delibera Conferenza dei Servizi n. Delibera Conferenza dei Servizi n 7170/DB1607 del 19/06/2014 per la ridefinizione del centro commerciale sequenziale G-CC1 – Comparto 6 del Parco Commerciale e del Tempo Libero Mondovicino, mediante il rilascio di un'autorizzazione per un nuovo esercizio di vicinato e riduzione della superficie di vendita da mq. 4.3347 a mq. 3.727;

vista la determinazione dirigenziale n. determinazione dirigenziale n. 249 del 5/06/2006 di esclusione del progetto del centro commerciale sequenziale di mq. 4000 dalla fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10 della LR n. 40/98;

vista la determinazione dirigenziale n. 351 del 30/08/2006, di autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire relativa all'insediamento del centro commerciale sequenziale di mq 4000;

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 15 comma 11 bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006;

vista la LR n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008);

vista la DGR n. 63-11032 del 16.3.2009 "Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla LR 40/98";

vista la LR n. 56/77 smi art. 26 commi 8 e seguenti,

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

d e l i b e r a

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa richiesta dalla Società Mondovicino Retail srl relativa alla ridefinizione interna del centro G-CC1 – Comparto 6 del Parco Commerciale e del Tempo Libero Mondovicino di mq. 3727 (autorizzato originariamente con DCS n. 13826/17.1 del 6/10/2005 e ridefinito con DCS n. 7170/DB1607 del 19/06/2014), tramite l'accorpamento di due M-SE2 rispettivamente di mq. 792 e 450 in una M-SE3 di mq. 1242, ai sensi dell'art. 15 c. 10 lett. c) della DCR n. 191/2012, con le seguenti caratteristiche:

a) superficie di vendita del centro commerciale sequenziale alimentare e non alimentare G-CC1 di mq. 3.727, così composto:

1 media superficie settore misto M-SE3	mq. 1242
1 media struttura non alimentare M-SE2	mq. 650
1 media struttura alimentare M-SAM2	mq. 650
1 media struttura non alimentare M-SE2	mq. 540
1 media struttura non alimentare M-SE2	mq. 410
1 esercizio di vicinato	mq. 235

b) superficie complessiva del centro commerciale sequenziale G-CC1 mq. 5.847,50;

c) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di struttura distributiva grande struttura centro commerciale sequenziale G-CC1, con superficie di vendita mq. 3.727, deve essere non inferiore a mq. 5.772 pari a posti auto n. 222 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo dalla DCR n. 191-430161 del 20.11.2012; la superficie destinata a parcheggi pubblici non deve essere inferiore a mq. 2.924, in relazione al 50% della superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

d) aree carico-scarico merci mq. 2.355 complessivi;

2. subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa facendo salve:

- tutte le prescrizioni contenute nei precedenti atti amministrativi, ovvero nella DCS n. 13826/17.1 del 6/10/2005, n. 7170/DB1607 del 19/06/2014 e nella determinazione dirigenziale n. 249 del 5/06/2006 di esclusione del progetto del centro commerciale dalla fase di verifica della procedura di VIA e nella determinazione dirigenziale n. 351 del 30/08/2006, di autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire;

3. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Mondovì (CN) in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del d.lgs 114/98 e dell'art. 13 comma 1 della DGR n. 43-29533 del 1/03/2000 smi è tenuto al rilascio dell'autorizzazione commerciale entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della presente deliberazione, contestualmente al ritiro delle precedenti autorizzazioni già rilasciate, poiché in applicazione dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR n. 563-13414/1999 smi. A norma dell'art. 13 c. 1 e 2 della DGR n. 43-29533/2000 smi, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale – Settore Programmazione del settore terziario commerciale – Via Pisano 6 Torino.

IL PRESIDENTE della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Arch. Patrizia VERNONI